



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 93 DEL 15/04/2025 REG.GEN

OGGETTO:

SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RIORDINO, RICEVIMENTO FERETRI, MOVIMENTAZIONE LAPIDI) PER LE ANNUALITA' 2025-2026-2027. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZI SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 9 GIUGNO 1994, N. 18 RECANTE LE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 'DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI' PER CONTRIBUIRE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE ED AL LORO INSERIMENTO IN UN PERCORSO MIRATO ALLA RICOSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI VITA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE DI CUI ALLO SCHEMA TIPO IN VIGORE NELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.997,00 (CIG. B67FE790DE).

L'anno duemilaventicinque del mese di aprile del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;

il Bilancio di Previsione 2025 – 2027, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 5 dicembre 2024;

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025 – 2027, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 5 dicembre 2024;

il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169/267, approvato con d.G.C. n. 3 del 14/01/2025;

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 15 in data 23/03/2025 è stato approvato il progetto (allo scopo redatto dall'Ufficio tecnico comunale sulla base degli indirizzi in merito forniti dall'Amministrazione comunale anche attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione e di gestione, in applicazione del D.Lgs n. 36/2023 art. 41 comma 12, come modificato dal Decreto "Correttivo" Codice Contratti Pubblici D.LGS. N. 209 del 31.12.2024) relativo a "SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RIORDINO, RICEVIMENTO FERETRI, MOVIMENTAZIONE LAPIDI) PER LE ANNUALITA' 2025-2026-2027", per l'importo presunto del servizio da affidare (calcolato in rapporto dei fabbisogni stimati ed in funzione delle risorse stanziare nei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente) come dal seguente quadro economico di progetto, da declinare su tre annualità finanziarie:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 18.850,00
<i>Di cui costo della manodopera (incidenza media 60%, desunta da analisi prezzario regionale), rif. art. 41 c.14 D.Lgs 36/2023</i>	Euro 11.310,00	
<i>Di cui costi per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso (adempimenti D.Lgs 81/2008 smi, rif. art. 41 c.14 D.Lgs 36/2023)</i>	Euro 0,00	
<i>Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (adempimenti D.Lgs 81/2008 smi, rif. art. 41 c.14 D.Lgs 36/2023) Rif. riunioni di coordinamento – sopralluoghi specifici per le varie tipologie di operazioni, per evitare rischi interferenziali, segnaletica di sicurezza, apprestamenti (per es. per tombe di famiglia, per loculi file alte)</i>	Euro 1.500,00	
TOTALE SERVIZIO		€ 18.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%		€ 4.147,00
ARROTONDAMENTI		€ 3,00
IMPORTO DI PROGETTO		€ 23.000,00

DATO ATTO CHE:

la spesa complessiva necessaria per l'attuazione del servizio gestionale in argomento trova imputazione al Capitolo 4210/50/1 all'oggetto "Spese per gestione servizi cimiteriali" del Bilancio dell'Ente secondo la seguente articolazione temporale:

per Euro 8.000,00 anno 2025

per Euro 8.000,00 anno 2026

per Euro 7.000,00 anno 2027;

con la richiamata d.G.C. n. 15/2025 e per le motivazioni ivi espresse, è conferito mandato al Responsabile Unico del Progetto, arch. Raffaella Penna, per l'adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti per l'affidamento del servizio in argomento, in applicazione della Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 recante le norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali' al fine di poter contribuire all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed al loro inserimento in un percorso mirato alla ricostruzione di un progetto di vita mediante sottoscrizione di apposita convenzione di cui allo schema tipo in vigore nella Regione Piemonte;

RICHIAMATO CHE:

il Comune di Zumaglia è dotato di un cimitero comunale, in gestione pubblica, accessibile da Via Rimembranza con accesso veicolare e da Via Roma esclusivamente con accesso pedonale, dotato di spazi per le sepolture distinti in campi di inumazione, loculi, ossari e cinerari per tumulazione e in sepolcreti privati;

le attività di polizia mortuaria da svolgere (cimiteriali e necroscopiche), aventi carattere di essenzialità, oltre che dalla normativa di settore a livello nazionale e regionale, sono normate a livello locale dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale", il cui testo attualmente vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 in data 28 dicembre 2022;

l'Amministrazione comunale, a supporto dell'operatività del cantoniere alle dipendenze dell'Ente, ha avviato, a partire dall'anno 2023, la riorganizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, non potendosi far fronte unicamente con personale interno nel rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento a quelle in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, dovendo inevitabilmente ricorrere all'esternalizzazione del servizio, in quanto classificabile come essenziale e non rinviabile, per l'adeguamento alle esigenze di tempestività e di non programmabilità del medesimo;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

in tale contingenza, in capo al personale comunale è conferita la gestione delle prestazioni da rendere relative esclusivamente al presidio, alle opere di piccola manutenzione edile e di pulizia del cimitero, affidando invece ad operatore economico esterno all'Ente lo svolgimento del servizio cimiteriale e necroscopico;

a tale fine, è stata individuata la soluzione gestionale ed organizzativa ravvisata come la più appropriata per rispondere alle esigenze istituzionali e dei cittadini, in rapporto alle risorse finanziarie stanziare, individuando per il servizio cimiteriale e necroscopico l'esternalizzazione di tutte quelle prestazioni tecnicamente indispensabili ed essenziali, in coerenza con la normativa di settore emanata a livello nazionale e regionale, quale principalmente il DP.R. 10 settembre 1990, n. 285 ("Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria") e la Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 ("Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"), nonché con la regolamentazione comunale sopra richiamata, da svolgere dall'accoglimento del feretro all'ingresso del cimitero sino al compimento della sepoltura nelle modalità richieste, nonché di tutte le attività necroscopiche, per tutte le tipologie di sepoltura comprese quelle in concessione ai privati, disponendo indirizzi strategici ed obiettivi operativi al responsabile del servizio tecnico, che si intendono confermate;

RICONOSCIUTA ad oggi, per il R.U.P., la necessità di avviare l'affidamento dello svolgimento dei servizi cimiteriali per le annualità 2025, 2026 e 2027, come delineati nel progetto approvato dall'Amministrazione comunale, in applicazione della Legge 8 novembre 1991 n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali" individuante nelle cooperative sociali lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso, tra l'altro, lo svolgimento di attività diverse - di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

POSTO CHE a tal fine, la legge stabilisce la possibilità per gli enti pubblici di stipulare apposite convenzioni con le cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate come definite dalla medesima legge;

con Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 la Regione Piemonte ha emanato le norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali' individuandovi la convenzione tipo da sottoscrivere con le cooperative iscritte alla sezione B dell'apposito albo regionale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

VISTA la necessità di adempiere in merito attraverso il necessario coinvolgimento di operatore esterno all'Ente, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 in vigore per il quale è possibile, per l'importo del servizio come individuato nel progetto approvato dall'Amministrazione comunale, procedere in merito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), il R.U.P. avviava consultazione preventiva informale del mercato mediante analisi dell'elenco regionale delle cooperative sociali di tipo B ed in particolare delle abilitazioni allo svolgimento dei servizi cimiteriali in rapporto alla consistenza numerica ed alla relativa operatività territoriale (regionale e provinciale) e quindi in rapporto all'opportunità di agevolare il più possibile l'inserimento di soggetti svantaggiati con beneficio diretto della comunità locale, in adempimento degli indirizzi politici;

PRESO ATTO altresì dell'art. 61 del D.Lgs. n. 36/2023 in vigore;

ATTESO CHE:

per addivenire all'acquisizione delle prestazioni in argomento, il R.U.P., operando sul portale acquistinrete.it della piattaforma MePA con Trattativa diretta RdO n. 5252824 in data 04/04/2025, avviava attività negoziali mediante richiesta di offerta finalizzata a successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

b) del D.Lgs n. 36/2023 smi rivolgendo invito a presentare offerta preventivo all'operatore economico classificato come cooperativa sociale di tipo B ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE con sede in BIELLA (BI) Via Felice Piacenza n 11 C.F./P.IVA 01747390027, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti di idoneità economica e tecnico-professionali necessari allo scopo in argomento, come richiesti nel progetto approvato e nella lettera invito a firma del R.U.P., come da atti d'ufficio, rilevandosi in capo al medesimo soggetto il possesso di esperienze idonee e delle qualificazioni per i servizi da eseguirsi, il quale ha offerto lo sconto percentuale dello 0,5 % da applicare sui prezzi unitari di cui all'elenco prezzi di progetto fino alla concorrenza dell'importo contrattuale stimato di Euro 18.850,00 (di cui Euro 11.310,00 per costo della manodopera ed Euro 1.500,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), con una minore spesa complessiva per l'Ente pari ad Euro 37,70 (*minore spesa che sarà dedotta in unica soluzione in fase di liquidazione della rata di saldo*), offerta, agli atti d'ufficio, che risulta adeguata e congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

APPURATO CHE:

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 smi le stazioni appaltanti *procedono* all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, per la tipologia delle prestazioni richieste e per i requisiti richiesti all'operatore economico;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

POSTO CHE:

in ottemperanza alla legge 8 novembre 1991, n. 381 recante 'Disciplina delle cooperative sociali' ed alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, l'operatore economico ha corredato la propria offerta preventivo per l'espletamento del servizio in argomento con la presentazione di proposta di "*Convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.*" corredando lo schema regionale con il proprio "Progetto organizzativo-gestionale per l'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL)";

PRESO ATTO CHE:

dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

allo scopo è stato acquisito sulla piattaforma MePA il Codice Identificativo Gara n. B67FE790DE, non ravvisando nella prestazione obiettivi di sviluppo economico e sociale comportanti la richiesta di Codice Unico di progetto;

RITENUTA fondamentale la prestazione in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento a tutela del territorio;

DATO ATTO CHE:

è all'oggi possibile determinare fino alla concorrenza massima di Euro 22.997,00 compresa IVA 22% ai sensi di legge (pari ad Euro 4.147,00), coerente con le attuali disponibilità finanziarie, la somma necessaria a rispondere alla prestazione in oggetto;

l'affidamento della prestazione, risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché inferiore agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) al valore di Euro 140.000, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023 smi, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 smi e comunque non proficuo per la gestione della cantierizzazione;

POSTO CHE in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO pertanto CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 smi e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisorio di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

- a) il *fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento;
- b) l'*oggetto* del contratto è l'affidamento del "SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RIORDINO, RICEVIMENTO FERETRI, MOVIMENTAZIONE LAPIDI) PER LE ANNUALITA' 2025-2026-2027"; la sua forma e le clausole ritenute essenziali: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nel progetto allo scopo redatto dall'Ufficio tecnico comunale sulla base degli indirizzi in merito forniti dall'Amministrazione comunale anche attraverso l'approvazione

dei documenti di programmazione e di gestione, in applicazione del D.Lgs n. 36/2023 art. 41 comma 12, laddove *“la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio, con i contenuti minimi definiti dall'allegato I.7”* del Codice (come modificato dal Decreto *“Correttivo”* Codice Contratti Pubblici D.LGS. N. 209 del 31.12.2024 qui stabilendosi che detti contenuti minimi siano costituiti almeno da relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica), approvato con d.G.C. n. 15/2025, nell'offerta dell'operatore economico e nei relativi allegati, agli atti d'ufficio, nella lettera invito per richiesta di offerta preventivo, nella *“Convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.”* corredata da *“Progetto organizzativo-gestionale per l'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL)”* della Cooperativa Sociale interpellata; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 smi; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 smi ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, dello schema di contratto predisposto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario nonché di *Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.”*;

la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici *“Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive”*, laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 smi, in considerazione della specificità della procedura, del modesto valore della prestazione, del miglioramento del prezzo offerto in rapporto alle condizioni ed ai tempi della cantierizzazione;

in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 smi, le prestazioni, il cui inizio dovrà avvenire con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, dovranno essere espletate secondo quanto stabilito dalla lettera invito per richiesta di offerta preventivo assicurando l'avvio dei servizi entro e non oltre l'avvenuta notifica dell'aggiudicazione; qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023 smi, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) la *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs n. 36/2023 smi anche senza consultazione di più operatori economici, in applicazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante *'Disciplina delle cooperative sociali'* e della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 18.850,00 (oltre IVA 22% ai sensi di legge);

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* la formalizzazione del contratto è subordinata all'esito positivo in merito alla verifica circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico, richiesti dalle vigenti normative;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie accantonate con il bilancio di previsione alle quali occorre riferirsi;

VISTI:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, smi, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;

il "Vademecum" informativo di ANAC del 30 luglio 2024;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante 'Disciplina delle cooperative sociali';

la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 smi;

ACCERTATO CHE, come da documentazione agli atti d'ufficio, l'operatore economico selezionato risulta in regola:

- con gli adempimenti contributivi (DURC Prot. INAIL_47541808 con scadenza validità 28 maggio 2025);
- con gli adempimenti ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", come da verifica in data 15/04/2025 attraverso la piattaforma MePA, agli atti d'ufficio;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza e di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Servizio e R.U.P. non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO CHE il soggetto economico ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE con sede in BIELLA (BI) Via Felice Piacenza n 11 C.F./P.IVA 01747390027:

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 smi;
- il D.Lgs n. 209/2024;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, per l'importo dell'affidamento in argomento, per la stipula del contratto non è dovuta imposta di bollo;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 smi e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 smi, i cui elementi essenziali sono:

a) il *fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento;

b) l'*oggetto* del contratto è l'affidamento del "SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RIORDINO, RICEVIMENTO FERETRI, MOVIMENTAZIONE LAPIDI) PER LE ANNUALITA' 2025-2026-2027"; la sua forma e le clausole ritenute essenziali: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nel progetto allo scopo redatto dall'Ufficio tecnico comunale sulla base degli indirizzi in merito forniti dall'Amministrazione comunale anche attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione e di gestione, in applicazione del D.Lgs n. 36/2023 art. 41 comma 12, laddove "la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio, con i contenuti minimi definiti dall'allegato I.7" del Codice (come modificato dal Decreto "Correttivo" Codice Contratti Pubblici D.LGS. N. 209 del 31.12.2024 qui stabilendosi che detti contenuti minimi siano costituiti almeno da relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica), approvato con d.G.C. n. 15/2025, nell'offerta dell'operatore economico e nei relativi allegati, agli atti d'ufficio, nella lettera invito per richiesta di offerta preventivo, nella "Convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.” corredata da “Progetto organizzativo-gestionale per l’integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL)” della Cooperativa Sociale interpellata; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 36/2023 smi; in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 smi ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, dello schema di contratto predisposto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell’affidatario nonché di *Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.”;*

la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici “Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive”, laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106; ai sensi dell’art. 53 comma 4, l’operatore economico è nell’affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 smi, in considerazione della specificità della procedura, del modesto valore della prestazione, del miglioramento del prezzo offerto in rapporto alle condizioni ed ai tempi della cantierizzazione;

in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 smi, le prestazioni, il cui inizio dovrà avvenire con decorrenza immediata rispetto all’aggiudicazione, sotto le riserve di legge, dovranno essere espletate secondo quanto stabilito dalla lettera invito per richiesta di offerta preventivo assicurando l’avvio dei servizi entro e non oltre l’avvenuta notifica dell’aggiudicazione; qualora in seguito a controlli effettuati dall’Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.lgs. 36/2023 smi, i termini dilatori previsti all’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) la *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 50 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs n. 36/2023 smi anche senza consultazione di più operatori economici, in applicazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante ‘Disciplina delle cooperative sociali’ e della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, essendo il valore stimato dell’appalto pari a complessivi Euro 18.850,00 (oltre IVA 22% ai sensi di legge);

2. di AFFIDARE al soggetto economico ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE con sede in BIELLA (BI) Via Felice Piacenza n 11 C.F./P.IVA 01747390027, le prestazioni così come dettagliate al punto 1., riconducibili al CIG n. B67FE790DE, relative allo svolgimento dei “SERVIZI CIMITERIALI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RIORDINO, RICEVIMENTO FERETRI, MOVIMENTAZIONE LAPIDI) PER LE ANNUALITA’ 2025-2026-2027”, come individuati nel progetto redatto dall’Ufficio tecnico comunale in applicazione del D.Lgs n. 36/2023 art. 41 comma 12, ed approvato con d.G.C. n. 15/2025, fino alla concorrenza dell’importo stimato di Euro 18.850,00 (di cui Euro 11.310,00 per costo della manodopera ed Euro 1.500,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), con una minore spesa complessiva per l’Ente pari ad Euro 37,70 derivante dallo sconto percentuale dello 0,5 % da applicare sui prezzi unitari di cui all’elenco prezzi di progetto (*minore spesa che sarà dedotta in unica soluzione in fase di liquidazione della rata di saldo*), con riferimento all’offerta pervenuta attraverso il portale *acquistinrete.it* del Mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA, mediante Trattativa diretta n. 5252824, come da report agli atti d’ufficio;

3. di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA a favore del soggetto economico ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE con sede in BIELLA (BI) Via Felice Piacenza n 11 C.F./P.IVA 01747390027, per l’importo complessivo di Euro 22.997,00 inclusa IVA 22% di legge per le prestazioni di cui al punto 2.;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. di IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 22.997,00 nell'apposito Capitolo 4210/50/1 all'oggetto "Spese per gestione servizi cimiteriali" del Bilancio dell'Ente secondo la seguente articolazione temporale:

per Euro 8.000,00 anno 2025 IMP. 132/2025

per Euro 8.000,00 anno 2026 IMP. 132/2026

per Euro 6.997,00 anno 2027 IMP. 132/2027;

5. di DISPORRE che:

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

6. di DARE altresì ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P. ;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio
RAFFAELLA PENNA